

STATUTO
della SOCIETA' DOLOMITI BUS S.p.A.
Denominazione - sede - durata - oggetto

Art. 1) - E' costituita una società per azioni denominata «Dolomiti Bus S.p.A.».

Art. 2) - La Società ha sede in Belluno (BL) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Belluno.


Art. 3) - La Società è duratura a tutto il 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Art. 4) - La Società ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico automobilistico e l'attività di Impresa Ferroviaria passeggeri e merci ed ogni altra attività connessa a tali servizi, nonché l'attività di officina meccanica, riparazione ed allestimenti di autoveicoli, di veicoli industriali e ferroviari, montaggio, installazione di accessori per veicoli in genere, soccorso stradale, ed ogni attività accessoria ivi compresi, le attività di analisi, prove e revisioni tecniche su veicoli stradali, ferroviari ed agricoli, anche finalizzati al rilascio di documentazione tecnica, informativa e relative certificazioni, sia per Enti che per privati. La Società ha altresì per oggetto sociale lo studio, la progettazione, la realizzazione, la vendita, l'intermediazione e la gestione di sistemi innovativi o non convenzionali per il trasporto di persone e di merci o comunque attinenti alla mobilità convenzionale ed innovativa in genere, nonché la gestione, la produzione, la vendita e l'intermediazione di servizi commerciali, turistici e di noleggio con o senza conducente.

La società potrà estendere l'oggetto ad ulteriori attività multiservizi, incluse attività di prestazione di servizi alle persone e servizi di ricerca, studio e progettazione e costruzione con particolare riferimento alle infrastrutture e alla mobilità, purché connessi e strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale primario e prevalente ed a qualsiasi altra attività che abbia attinenza allo scopo sociale e che consenta lo sviluppo delle iniziative della stessa. La Società potrà compiere inoltre tutte le inerenti operazioni industriali, commerciali, finanziarie e quante altre fossero necessarie, istituire sedi secondarie e recapiti, partecipazioni in associazioni, società ed altri enti anche a carattere consorziale, aventi scopi affini o comunque connessi al proprio, al fine di una comune organizzazione interessante, in particolare, l'incremento turistico ed il miglioramento dei servizi compresi quelli riguardanti i flussi di pendolarità degli studenti e dei lavoratori.

Capitale Sociale

Art. 5) - Il capitale sociale è di euro 8.935.962,50 (ottomilioninovecentotrentacinquemilanovecentosessantadue virgola cinquanta) costituito da numero 17.871.925,00 (diciassettemilionioctocentosezzantunomilanovecentoventicinque virgola zero zero) azioni nominative del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna e potrà essere ulteriormente aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli



Andrea Benetti

Azionisti.

Art. 6) N. 5.361.578

(cinquemilionitrecentosessantunomilacinquecentosettantotto) azioni del totale indicato all'Art. 5) che precede sono attribuite al Socio AUTOGUIDOVIE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI a norma dell'art. 17 del D.Lgs 175/2016, non sono trasferibili a terzi (per trasferimento intendendosi qualsiasi negozio traslativo della relativa disponibilità, incluso il pegno e l'usufrutto), non attribuiscono al relativo titolare diritti di prelazione o diritti di opzione, neppure a norma degli articoli 8 e 9 che seguono, e sono riscattabili da parte della Società alla cessazione (per qualsiasi causa) dell'affidamento disposto dall'Ente di Governo del TPL di Belluno in favore di Dolomiti Bus ad esito della procedura CIG 73320349DB. A titolo di prezzo del riscatto di tali azioni, spetterà al relativo titolare un importo pari alla somma algebrica dei seguenti valori:

- Il valore nominale delle azioni oggetto di riscatto;
- Sovrapprezzo versato in ragione dell'offerta presentata nella Gara CIG 73320349DB;
- Utili maturati dalla Società a far data dalla sottoscrizione da parte del medesimo Socio dell'aumento di capitale oggetto della procedura CIG 73320349DB al netto delle perdite eventualmente subite e dei dividendi distribuiti nello stesso periodo.

Qualora sia gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la partecipazione alla Gara CIG 73320349DB, ovvero perda i relativi requisiti, il Socio che avrà sottoscritto l'aumento di capitale oggetto della medesima Gara potrà essere dichiarato decaduto dalla titolarità delle relative azioni, con delibera dell'Assemblea, ed in tal caso sarà al medesimo liquidato un importo pari alla somma algebrica dei seguenti valori:

- Il valore nominale delle azioni oggetto di riscatto;
- Sovrapprezzo a base della Gara CIG 73320349DB (esclusi, quindi, eventuali rialzi offerti e versati)

il tutto detratte le perdite eventualmente subite e detratti altresì i dividendi eventualmente distribuiti, nel periodo successivo alla sottoscrizione del detto aumento di capitale.

Il prezzo di riscatto verrà pagato, in riferimento agli utili maturati e al sovrapprezzo pagato, al momento dell'approvazione del primo bilancio successivo all'esercizio del diritto di riscatto, prendendo come valore di partenza quello alla data di sottoscrizione come risultante dal primo bilancio successivamente approvato in guisa che i valori da utilizzarsi siano gli stessi utilizzati per il bilancio di esercizio, il tutto come risulterà da due apposite situazioni patrimoniali asseverate, riferite alla data della sottoscrizione dell'aumento e alla data dell'esercizio del diritto di riscatto, redatte in occasione dell'approvazione dei due bilanci innanzi detti, fermo restando che, invece, il valore nominale delle azioni sarà liquidato al momento dell'esercizio del diritto di riscatto

Art. 7) - La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando

all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

Art. 8) - Gli aumenti di Capitale Sociale, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni emesse, dovranno essere offerti in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, con l'esclusione del socio di cui al precedente art 6.

Art. 9) - Il socio, con l'esclusione del socio di cui al precedente art 6, che intende cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo di un'unica p.e.c. (contemporaneamente inviata) agli altri soci - e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - l'offerta ricevuta per il relativo trasferimento, indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.


Il socio che, a norma degli articoli che precedono, sia titolare del diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della detta comunicazione p.e.c. è tenuto a comunicare se intende esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo e le condizioni indicate dal cedente e per la totalità delle azioni che il cedente intende trasferire;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio che vi abbia diritto, la partecipazione oggetto del relativo procedimento spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno dei soci aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e ne abbiano diritto;
- qualora nessun socio avente diritto abbia manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il trasferimento integrale delle azioni oggetto della detta intenzione dovrà avvenire entro i 90 giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;
- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

La cessione o comunque il trasferimento di azioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci aventi diritto.

Art. 10) - Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso potrà essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di



Andrea Bionetti

efficacia, se la società entro 90 giorni revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione a mente degli artt. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

Assemblee

Art. 11) - Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un solo rappresentante comune.

Art. 13) - Il possesso delle azioni vincola l'azionista all'atto costitutivo, allo Statuto Sociale ed a tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci in conformità della Legge e dello Statuto.

Art. 14) - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze della Società. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate a mente dell'art. 2364 del Codice Civile e può esser convocata anche fuori del Comune in cui è fissata la sede sociale purché entro la Regione Veneto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dall'art. 2365 del Codice Civile.

Art. 15) - L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, con avviso spedito ai soci con lettera raccomandata AR almeno 15 giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei quindici giorni viene compreso quello della spedizione ed escluso quello della seduta. La convocazione indica il luogo, il giorno e l'ora delle sedute e le materie deliberande. Esso può contenere anche le indicazioni del giorno, del luogo e dell'ora di seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Art. 16) - In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 17) - Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino regolarmente titolari di azioni cui spetta il diritto di voto.

Art. 18) - Ciascun Azionista può farsi rappresentare mediante delega sottoscritta dall'Azionista ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. Gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

Art. 19) - L'Assemblea è tenuta presso la sede sociale o negli altri luoghi fissati nell'avviso di convocazione e comunque entro la Regione del Veneto.

Art. 20) - Le Assemblee Ordinarie deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci o loro delegati

che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le Assemblee Straordinarie deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci o loro delegati che rappresentino il 60% del capitale sociale.

Art. 21) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato. Il verbale relativo è redatto in un apposito Libro, da un Segretario designato dall'Assemblea, sotto la direzione di chi la presiede e firmato da entrambi. Il Verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Consiglio di Amministrazione


Art. 22) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. La Provincia di Belluno, quale Socio Pubblico, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, ha il diritto di procedere alla nomina diretta degli amministratori proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale, con arrotondamento all'unità superiore sino al massimo complessivo pari a due di cui uno, da essa stessa nominato, con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I restanti amministratori, tra i quali sarà scelto l'Amministratore Delegato indicato a tal fine, saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza, mediante voto di lista: ciascun socio diverso dalla Provincia di Belluno potrà proporre in Assemblea una lista di amministratori (in numero corrispondente a quello degli amministratori la cui nomina non compete alla Provincia di Belluno a norma del capoverso che precede), corredata del curriculum di ciascuno, con indicazione del designato Amministratore Delegato, e l'Assemblea voterà a maggioranza la lista prescelta.

Gli Amministratori nominati ex art. 2449 C.C. dai Soci Pubblici non possono assumere la carica di amministratore delegato e possono essere revocati esclusivamente dal socio che li ha nominati, al quale socio compete altresì la sostituzione qualora nel corso dell'esercizio vengano meno per qualsiasi causa, entro quarantacinque giorni dalla cessazione.

Per gli altri Amministratori, nel caso uno o più di essi nel corso dell'esercizio vengano a mancare si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo restando che, nel caso di discordanza all'interno del Consiglio, prevarrà il voto dei consiglieri nominati per il tramite del voto di lista come sopra regolato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, nella quale si procederà a nuova nomina per la sostituzione degli Amministratori decaduti, secondo il metodo del voto di lista sopra disciplinato. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.



Andrea Benetti

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato.

Art. 23) - Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 24) - Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Le indennità di carica spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25) - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, intendendosi deferite allo stesso tutte le facoltà e tutti i poteri all'infuori di quelli che per legge o per il presente Statuto spettano all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio si riunisce anche al di fuori della sede sociale purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o telefax da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, la convocazione può essere effettuata altresì tramite email all'indirizzo indicato con nota depositata presso la sede della Società, in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax e inviata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 26) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed alle Autorità. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria. Ha pure la rappresentanza in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, compresi i giudizi di revocazione e revisione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, nonché di nominare arbitri.

Art. 27) - All'Amministratore Delegato sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione, fermi i limiti di cui all'art. 2381 C.C., inclusi i seguenti:

- attuazione dei piani annuali e pluriennali del budget e del business plan approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- definizione della politica finanziaria della società;
- definizione della politica del personale dipendente ivi inclusi i dirigenti;
- definizione ed attuazione delle politiche commerciali della società;
- attuazione della gestione operativa della società, anche attraverso la struttura direttiva sulla quale esercita il potere di coordinamento e di controllo.

È riservata al Consiglio la decisione circa la proposizione di azioni giudiziali a carico del Socio Provincia di Belluno, ovvero a carico di altri Enti Pubblici Locali e loro associazioni/consorzi, della Regione Veneto, dello Stato.

Nel caso che venga a mancare, per qualsiasi ragione, il consigliere designato Amministratore Delegato, spetterà al Socio che ha presentato la lista di relativa appartenenza indicare il nuovo Amministratore Delegato (tra i consiglieri nominati dall'Assemblea ovvero tra quelli cooptati come previsto negli articoli che precedono).

Collegio Sindacale

Art. 28) - Compete al socio Provincia di Belluno l'indicazione di un membro del Collegio Sindacale con funzione di Presidente. L'Assemblea dei Soci nomina i restanti due membri del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, e nomina i due supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.


Art. 29) - Fintanto che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale se costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea ordinaria può comunque deliberare che il controllo contabile sia esercitato anche nelle ipotesi non obbligatorie per legge, da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea all'atto di nomina del Revisore o della società di revisione, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, determina altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Art. 30) - Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.



Andrea Bianchi

Bilancio

Art. 31) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32) - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuo saranno così ripartiti:

- il 5% alla riserva legale secondo il disposto dell'articolo 2428 Codice Civile;

- il residuo a disposizione dell'Assemblea per il riparto agli Azionisti in proporzione alle Azioni possedute o per altre destinazioni che essa riterrà deliberare.

Liquidazione

Art. 33) - In caso di scioglimento per trascorso del termine ed anche prima per deliberazione assembleare, la Società passa in liquidazione con la nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea che delibera la liquidazione nomina i liquidatori e ne fissa i poteri e le retribuzioni.

Disposizioni varie

Art. 34) - Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali.